



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Corte Giorgio Zanconati n. 1 - 37122 VERONA
PRESIDENZA

Prot. n. 5120/1.2.1/3
4.5.3/6-1

Verona, 4 novembre 2010

AL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

Oggetto: orientamenti interpretativi conseguenti alla sentenza n. 19246/10 delle SS.UU. della Cassazione in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di termini per la costituzione dell'opponente nei relativi giudizi.

Il 22/10/10 si è tenuto a Venezia, alla presenza del Presidente della Corte d'Appello, un incontro tra i rappresentanti dei Tribunali del distretto veneto e delle varie sezioni della Corte d'Appello veneziana, al fine di verificare gli orientamenti interpretativi conseguenti alla sentenza n. 19246/10 delle SS.UU. della Cassazione in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di termini per la costituzione nei relativi giudizi.

Nel corso del successivo incontro dei giudici civili del Tribunale veronese, svoltosi a Verona il 28 ottobre 2010, è stata ribadita la preoccupazione, condivisa da tutti i partecipanti e già manifestata in una precedente riunione del 14 ottobre 2010, per le gravissime conseguenze che deriverebbero, sul piano della certezza del diritto "vivente", dell'affermazione della dimidiazione del termine di costituzione come conseguenza automatica della riduzione a metà dei termini di comparizione stabilita in via generale dall'art. 645, secondo comma c.p.c.

Si è pertanto ritenuto unanimemente di discostarsi da tale affermazione e di non dar ingresso nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo al principio della riduzione *automatica* dei termini di costituzione dell'opponente.

All'interno di tale concorde posizione, è emersa tuttavia la coesistenza di due diversi orientamenti.

In base al primo di essi, la riduzione a metà del termine di comparizione, stabilita dall'art. 645, 2 comma c.p.c., sarebbe priva di riflessi sui termini di costituzione, in ogni caso, (e quindi con riguardo ai giudizi di opposizione introdotti prima della sentenza delle SS.UU. in discussione), in difetto di una norma regolatrice in tal senso, non rinvenibile nell'art. 645 cpc e neppure nell'art. 165 che ricollega il dimezzamento esclusivamente all'abbreviazione "volontaria" di cui all'art. 163 bis, comma secondo, c.p.c., non suscettibile di interpretazione analogica in quanto norma eccezionale.

In base al secondo orientamento, occorrerebbe invece tener ferma l'interpretazione (ritenuta più persuasiva) che si era consolidata prima della sentenza delle SS.UU., centrata sulla facoltatività della dimidiazione del termine di comparizione ex art. 645, 2 comma, c.p.c., con i benevoli riflessi sul termine di costituzione dell'opponente ove nell'atto di opposizione sia stato indicato il termine dilatorio ordinario di 90 giorni.

Mentre, dunque, vi è concordia nel ritenere che la riduzione del termine di costituzione sia comunque da escludere nel caso in cui l'opponente non abbia indicato un termine di comparizione inferiore a quello "ordinario" ex art. 163 bis, primo comma c.p.c., vi è diversità di vedute con riguardo ai giudizi scaturiti da opposizioni in cui sia stato indicato un termine di comparizione inferiore.

Pur trattandosi di soluzioni interpretative elaborate solo in via generale, quale esito di un confronto interno e non ancora di concrete applicazioni giurisprudenziali, è stata espressa la raccomandazione che i difensori degli opposenti provvedano a costituirsi, ove possibile, sempre nel rispetto dei 5 gg., al fine di evitare che il diritto di difesa sia esposto a inutili rischi nei successivi gradi del giudizio.

Il Presidente Tribunale Verona
Dr. Gianfranco Gilardi